

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (1534) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 889, 894, 895, 896, 897, 898
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	894, 896
FABRETTI	895, 897
FERRARI Francesco	896
GENCO	893, 895, 896, 897
GUANTI	897
JERVOLINO	896, 898
LOMBARDI, relatore	890, 893, 894, 895, 896
SAMARITANI	891, 894, 896, 897

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Samaritani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (1534)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, numero 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta il relatore si era

riservato di presentare un nuovo testo del provvedimento, modificato d'accordo col Governo; di tale testo vi è stata ora fornita copia. Se non si fanno obiezioni, do senz'altro la parola al relatore, senatore Lombardi, perchè illustri alla Commissione il nuovo testo.

L O M B A R D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il nuovo testo recepisce la sostanza del disegno di legge n. 1534, salvo poche modifiche e alcune novità.

Il primo articolo è sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1534. Voi ben sapete che la legge 13 giugno 1961, n. 528, nel primo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 3 reca indicazioni, ai fini dell'esproprio, fra loro non solo non collimanti, ma addirittura in contrasto. Infatti, mentre la dizione dell'articolo 1 indica un certo spazio di applicazione, quella dell'articolo 3 implica uno spazio più ampio, cioè ammette gli espropri anche per la costruzione di stabilimenti industriali. Nell'articolo 1, invece, l'esproprio è, semmai, possibile soltanto per la sistemazione della zona industriale come opera pubblica. A superare questo contrasto, il disegno di legge n. 1534 proponeva di aggiungere, al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, le seguenti parole: « e per la costruzione e l'esercizio degli stabilimenti industriali ». La nuova proposta ora al vostro esame praticamente contiene la stessa dizione, salvo l'aver tralasciato l'espressione riguardante l'esercizio, in quanto non vedo per quale ragione l'esercizio possa costituire un motivo ai fini dell'esproprio.

L'articolo 2 corrisponde agli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 1534, però sotto la forma di un rifacimento dell'articolo 3 della legge originaria. Il motivo di questa modifica sta nel fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 528, sono sorte alcune controversie intorno all'esproprio, in quanto la legge originaria, innovando rispetto alla legge sugli espropri del 1865 — allegato F — circa i titolari del decreto di esproprio (non più l'autorità prefettizia, ma, in

questo caso, il Ministro dell'industria), ha dato luogo ad un'interpretazione sostenuta dalle parti ricorrenti contro la società per azioni, secondo la quale anche tutte le altre procedure, accessorie a quelle del decreto, dovevano essere innovate e dipendenti completamente dal Ministero dell'industria. La società concessionaria ha ritenuto che soltanto per il decreto di esproprio sia innovato, attribuendo tale potere al Ministro dell'industria, ma che per il resto tutto rimanga regolato dalla vecchia legge del 1865. La questione non è stata ancora risolta per cui, ad evitare difficoltà nell'attività di questa società, si introducono norme interpretative con efficacia retroattiva dal momento dell'entrata in vigore della legge che interpretiamo. Il testo dell'articolo 2, quindi, si legge nella seguente forma: « Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, l'espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio ». In questa maniera sarà eliminato quel contrasto al quale ho fatto cenno prima.

Il secondo comma — « I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 » — ripete senza modificazioni il comma della legge originaria e ripete anche il comma contenuto nella proposta di legge n. 1534.

Anche il terzo comma ripete quello del testo originario: « L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, al-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., pcst. e tel., mar. merc.) 64^a SEDUTA (25 maggio 1966)

dell'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto ».

Si continua: « Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Questo ultimo comma corrisponde all'articolo 1 del disegno di legge n. 1534, salvo l'aggiunta della parola « espressamente », inserita al fine di una maggiore chiarezza.

L'articolo 3 completa i due precedenti affermando la loro retroattività; infatti esso recita: « Le norme, di cui ai precedenti articoli, si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528 », il che significa che il contrasto esistente tra l'articolo 1 e l'articolo 3 della legge n. 528, circa la possibilità di ricorrere all'esproprio anche per impianti industriali è risolto naturalmente con valore retroattivo. L'altro contrasto, circa la procedura di esproprio con riferimento al decreto del Ministro dell'industria, è pure risolto con effetto retroattivo.

Gli articoli 4 e 5 sono integrativi e non interpretativi e toccano problemi diversi.

Nel primo si cerca di pubblicizzare maggiormente il carattere di questa società, la quale è concessionaria di opere pubbliche portuali, seppur interne, e di opere che riguardano la zona industriale; e poichè modificare in altra forma — per esempio in consorzio, come quello di Marghera — la società per azioni non si vuole, si propone che il controllo sulla società stessa comporti almeno tre sindaci che siano di nomina ministeriale, cioè uno per il Ministero del tesoro, un altro per quello dell'industria e del commercio e un terzo per il Ministero dei lavori pubblici. Naturalmente la società concessionaria potrà provvedere a modificare il proprio statuto, che allo stato presente prevede tre sindaci, se non vuole averli tutti e tre di nomina ministeriale e portarne il numero a cinque, come consente, appunto, il Codice.

L'articolo 5 del nuovo testo affronta una questione sulla quale il sottoscritto non è d'accordo con la relazione ministeriale. Esso recita: « Le plusvalenze realizzate mediante la compravendita dei terreni a destina-

zione industriale, acquisiti mediante espropriazione, devono essere integralmente impiegati in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna ». La ragione di un tale articolo sta nel fatto che la società per azioni SAPIR è di fronte a progetti e opere per una certa spesa, per la quale non tutti i mezzi sono, al momento, disponibili. C'è stato il contributo dello Stato di quattro miliardi e mezzo in base alla vecchia legge: però per la parte restante dei progetti, la società deve arrangiarsi. Ora, siccome c'è l'esproprio di aree, la loro urbanizzazione ai fini industriali e la loro cessione a richiesta delle ditte secondo il criterio orientativo della legge n. 1534, se ci sono delle plusvalenze nelle operazioni di compravendita, è bene che queste servano a finanziare la SAPIR per tutti quei compiti di natura pubblica che riguardano sia l'urbanizzazione della zona industriale, sia il completamento delle opere portuali. Ciò significa che queste plusvalenze che entrano nelle casse della SAPIR non devono essere utili da distribuire agli azionisti, ma devono restare vincolate secondo il disposto dell'articolo 5. Se dovessimo rinunciare a questa impostazione, metteremmo la SAPIR in condizione di non operare.

Questo è, in sostanza, il nuovo testo che propongo all'esame e, spero, all'approvazione della Commissione

S A M A R I T A N I . Il Gruppo comunista è contrario alla legge n. 528 del 1961 e il disegno di legge al nostro esame, anche nel nuovo testo presentato dal relatore senatore Lombardi, viene a integrare e, per una parte, a modificare tale legge. Il motivo per cui fummo contrari a quella legge si ritrova nel fatto che l'esecuzione delle opere pubbliche per la costruzione del nuovo porto di Ravenna e per la sistemazione della zona industriale veniva affidata ad una società per azioni: questo rimane l'unico caso che abbiamo in Italia, perchè nell'ordinamento del nostro sistema portuale esistono degli enti portuali o dei consorzi, ma non delle società anonime. La soluzione, quindi, fu per noi abnorme e contraria alle posizioni della maggioranza delle forze politiche locali, che, in quel momento, soste-

nevano la necessità della costituzione di un consorzio.

La legge fu emendata nel suo testo originario — ricordo questo per fare una brevissima storia — nel senso che alla società per azioni avevano diritto di partecipare, anche in maggioranza gli enti locali e, in occasione dell'approvazione di quella legge, fu votato un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Macrelli, nel quale si affermava che il pacchetto azionario della società doveva essere trasferito nel corso di tre anni agli enti locali e che tutte le decisioni concernenti lo sviluppo della zona industriale, comprese anche le alienazioni di terreno, dovevano avvenire in accordo con il comune di Ravenna. La soluzione si è rivelata assolutamente negativa, prima di tutto perchè si sono estraniati completamente gli enti locali della regione, che forma l'*hinterland* quasi naturale del porto di Ravenna, per la elaborazione del piano portuale, anche di quello per la zona industriale; non solo, ma la costituzione e il modo stesso di agire della società hanno destato in gran parte dell'opinione pubblica il sospetto che, attraverso la SAPIR, si volesse dar luogo ad una speculazione che, badate, veniva operata anche a danno del Comune che, nella zona, ha proprietà notevoli, anzi è il maggiore proprietario di terreni.

La SAPIR, inoltre, si è rivelata strumento ritardatore dei lavori di costruzione delle opere portuali, nonchè di quelle di sistemazione della zona industriale; prima di tutto perchè è partita con delle previsioni errate — i traffici marittimi sono in continua evoluzione — e così si è dovuto adeguare il primitivo progetto del porto, redatto dal defunto ingegner Greco, alle esigenze nuove. E poi, perchè la SAPIR non disponeva dei mezzi per poter operare tempestivamente per la costruzione delle opere ritenute necessarie, e ciò in contrasto con l'articolo 3 della legge del 1865, il quale dispone che doveva essere accertato se la società avesse o no i mezzi per fare tutte le opere che, con la legge, le venivano attribuite.

A questo punto si pone una domanda: la società ha ottemperato alle convenzioni che sono intercorse con il Ministero dei lavori

pubblici? Questa domanda sorge perchè lo importo complessivo delle opere venne stabilito in otto miliardi: quattro miliardi e mezzo a carico dello Stato e tre miliardi e mezzo a carico della società.

Da una recentissima relazione curata dal Comune di Ravenna, che metto a disposizione dei colleghi della Commissione, risulta che la società per azioni, alla quale è stata affidata la esecuzione delle opere portuali e della zona industriale di Ravenna, ha eseguito, fino a questo momento, lavori per soli 600 milioni dei 35 miliardi che sono a suo carico, e lavori per un importo di 3,5 miliardi dei 4,5 a carico dello Stato.

Questo dimostra come la società abbia contravvenuto alle convenzioni che erano state stipulate, ritardando, di conseguenza, la costruzione delle opere necessarie allo sviluppo industriale e commerciale del porto di Ravenna; il quale, tra l'altro, in base alla legge dei « 75 miliardi » per i porti, è stato classificato esclusivamente come porto industriale, mentre così non è. Infatti, malgrado lo stato attuale delle attrezzature, il porto di Ravenna, nel 1965, ha avuto un commercio di 6 milioni di tonnellate di oli minerali e di 3 milioni di tonnellate di carichi secchi.

A nostro parere, sarebbe auspicabile il superamento dell'attuale formula giuridica della società per azioni a favore di un ente di natura pubblicistica, e devo dire che in questo senso si è pronunciata anche la Giunta comunale di centro-sinistra del comune di Ravenna.

Il provvedimento in esame, interpretativo da una parte ed integrativo dall'altra della legge 13 giugno 1961 n. 528, amplia e definisce meglio i poteri della società su tutta la zona industriale di Ravenna, poteri che finora erano stati riservati ai Comuni e a Enti di diritto pubblico. Con le presenti norme inoltre si modificano le procedure di espropriazione e per quanto non detto nella legge valgono quelle contenute nella vecchia legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Dobbiamo riconoscere l'opportunità di alcune delle norme integrative proposte dal relatore al testo originario del provvedimento, specie per quanto riguarda la nomina, da parte dei Ministeri del tesoro, dell'indu-

stria e dei lavori pubblici, di tre sindaci in seno al collegio sindacale della società concessionaria. In proposito, devo però dire che noi auspichiamo la nomina di altri due componenti del collegio sindacale, rispettivamente da parte del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale di Ravenna. Pertanto, in sede di discussione dell'articolo 4, ci riserviamo di presentare un emendamento in questo senso.

Riteniamo infatti che la nomina di questi due sindaci da parte delle Amministrazioni locali sia possibile, tanto più che il comune e la provincia di Ravenna sono in possesso di una parte delle azioni della società. Qualche perplessità, tuttavia, sorge dal fatto che, all'articolo 4, si dice che i sindaci in questione possono essere nominati in conformità degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile « in quanto applicabili ».

Tali articoli del Codice civile, infatti, fanno riferimento all'atto costitutivo delle società e credo che lo statuto della società di cui trattasi non preveda tale nomina. Pertanto ritengo che per legge si debba obbligare la società alla modifica del suo atto costitutivo.

Per quanto riguarda infine l'articolo 5 del nuovo testo proposto dal relatore, giudichiamo senz'altro positivo il fatto che le plusvalenze realizzate mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, siano impiegate in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna. Questa disposizione permette infatti un miglioramento dell'attuale situazione; miglioramento, tuttavia, che fa permanere in vita ancora la SAPIR, mentre ritengo che, in vista della programmazione generale del nostro sistema portuale, si debba arrivare ad una sistemazione giuridica pubblicistica di tutti i nostri porti.

Pertanto, pur dichiarando di considerare positive alcune delle norme integrative proposte dal relatore, e riservandoci di proporre l'annunciato emendamento all'articolo 4, il mio Gruppo voterà in senso contrario al disegno di legge nel suo complesso.

L O M B A R D I , *relatore*. Per la verità, quando alla Camera venne esaminata

la proposta che poi doveva diventare la legge 13 giugno 1961, n. 528, vi furono discussioni lunghe ed animate circa la configurazione da dare alla società concessionaria per lo sviluppo industriale di Ravenna; effettivamente, la forma giuridica che venne infine adottata dalla legge del 1961 per le opere riguardanti la zona industriale in questione, rappresenta un caso atipico rispetto alle soluzioni adottate in casi analoghi ma, in quel momento, non fu possibile provvedere in altro modo.

Alle giuste osservazioni fatte in proposito dal senatore Samaritani risponderò tuttavia che, pur non avendo alcuna difficoltà a che la Commissione, con un apposito ordine del giorno, richieda un riesame generale del problema per la costituzione di un consorzio industriale, come, ad esempio, quello di Venezia-Marghera, allo stato attuale sarebbe preferibile risolvere, con il presente provvedimento, alcune gravi questioni, tuttora pendenti, sorte dalla poco felice formulazione della legge n. 528.

Come ho già detto nella mia precedente illustrazione, le norme proposte non hanno altro scopo che questo e, contrariamente a quanto asserito dal senatore Samaritani, non allargano affatto i poteri della società concessionaria; con questo provvedimento, ripeto, si precisano le norme della legge del 1961, che sono confuse e contraddittorie.

Per quanto riguarda la proposta di elevare da tre a cinque i componenti del collegio sindacale della società concessionaria, includendovi anche i rappresentanti degli enti locali, non ho nulla da obiettare; comunque, come è stato già detto, si rende necessaria una modifica allo statuto della società, problema che sarà affrontato dalla società stessa nella sua prossima assemblea.

Infine, circa l'ultimo articolo del nuovo testo da me proposto, sul quale si è dichiarato d'accordo anche il senatore Samaritani, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto e, pertanto, non mi rimane ora che invitare la Commissione ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

G E N C O . Desidererei conoscere, se è possibile, la composizione della società concessionaria.

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 64ª SEUTA (25 maggio 1966)

L O M B A R D I , *relatore*. Si tratta di una società anonima per azioni *sui generis*; la maggioranza delle azioni è dell'ANIC, società del gruppo ENI, e della Camera di commercio. Poi vi è una notevole quantità di piccoli azionisti, per lo più banche, ai quali si è aggiunto il comune ed ora anche la provincia.

S A M A R I T A N I . Per chiarire meglio la situazione della società concessionaria, mi sembra utile dar lettura dei seguenti dati:

il comune di Ravenna ha 1.500 azioni, pari allo 0,50 per cento;

l'amministrazione provinciale di Ravenna ha 3.000 azioni, pari all'1 per cento;

altre amministrazioni comunali e provinciali della regione hanno 1.000 azioni, pari allo 0,30 per cento;

la Camera di commercio di Ravenna ha 3.340 azioni, pari all'1,1 per cento;

l'ANIC ha 153.000 azioni, pari al 51 per cento;

altre partecipazioni private hanno 138.160 azioni, pari al 46,09 per cento.

Vi è da aggiungere che l'ANIC ha deciso di cedere 100.000 azioni, delle quali 50.000 se le è riservate la Camera di commercio e 50.000 dovrebbero essere acquistate dal comune di Ravenna; dico « dovrebbero » in quanto la relativa delibera non è stata ancora approvata dal consiglio comunale.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come bene ha messo in luce il relatore, senatore Lombardi, il disegno di legge in esame ha una portata limitata e contiene solamente norme interpretative alla legge del 1961, nulla pregiudicando per quanto riguarda un'eventuale trasformazione in ente pubblico dell'attuale società concessionaria per l'industrializzazione della zona di Ravenna.

In un prossimo futuro, infatti, il Governo non sarà certo contrario a proposte che, in tal senso, potessero essere avanzate. Desidero tuttavia far notare alla Commissione che la maggior parte delle azioni dell'attuale società concessionaria è già in mano ad enti pubblici, quali l'ANIC, il Co-

mune, eccetera, così come avviene per l'IRI, la società telefonica nazionale, e via dicendo. Comunque, ripeto, nulla è pregiudicato, con questo provvedimento, per quel che riguarda la possibilità di una forma più pubblicistica da dare alla società in questione.

Infine, circa la proposta fatta dal senatore Samaritani, il Governo non ha nulla in contrario a che i componenti del collegio sindacale siano elevati da tre a cinque ma, naturalmente, bisognerà prima modificare lo statuto della società concessionaria.

Con queste precisazioni, non mi resta ora che auspicare la rapida approvazione delle norme in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non sorge opposizione, passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli sulla base del nuovo testo proposto dal relatore, senatore Lombardi.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo, sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1534:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: « e per la costruzione degli stabilimenti industriali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del nuovo testo, sostitutivo degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 1534:

Art. 2.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 64^a SEDUTA (25 maggio 1966)

salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del nuovo testo, che sostituisce l'ultimo comma del nuovo articolo 3 della legge n. 528, modificato dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1534:

Art. 3.

Le norme, di cui ai precedenti articoli, si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528.

L O M B A R D I, *relatore*. Poichè i due articoli che abbiamo testè approvato sono interpretativi della legge n. 528, è opportuno stabilire esplicitamente che avranno efficacia dal momento di entrata in vigore di quella legge.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del nuovo testo proposto dal relatore:

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dei lavori pubblici nominano ciascuno un membro nel Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile in quanto applicabili.

È presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Al primo comma di questo articolo, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici », il senatore Samaritani propone di aggiungere le altre: « il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna ».

G E N C O. Sono favorevole alla proposta del senatore Samaritani perchè giuridico opportuno che gli enti locali abbiano la loro rappresentanza in seno al collegio sindacale della società concessionaria.

Vi è tuttavia da tener presente che lo statuto della società prevede, all'articolo 27, che il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti fino a che non intervenga una modificazione dello statuto stesso.

Pertanto, il problema che si pone è questo: abbiamo noi la facoltà, con il presente provvedimento, di modificare questo statuto, oppure no?

F A B R E T T I. A me pare che dovremmo inserire questo emendamento; sarà poi la società a modificare il suo statuto in conseguenza. Non vedo in questo una grave difficoltà.

P R E S I D E N T E. Senatore Fabretti, personalmente io, non giurista ma tecni-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 64^a SEDUTA (25 maggio 1966)

co, posso pensarla come lei, ma forse posso sbagliare.

FERRARI FRANCESCO. Lo statuto della società non può essere modificato con legge. Credo che lo statuto sia anche anteriore alla legge istitutiva.

PRESIDENTE. Lo statuto non è stato votato e approvato dal Parlamento; è autonomo. Quindi non possiamo imporre con una legge una sua modifica. Se fosse stato dettato da una legge, ritengo che una altra legge oggi potrebbe intervenire. Ma, ripeto, non sono giurista e mi rimetto, perciò, al parere degli esperti di diritto.

JERVOLINO. Sarebbe opportuno leggere gli articoli 2458 e 2459 del Codice civile: forse li troveremo la soluzione!

PRESIDENTE. L'articolo 2458 del Codice civile recita:

« Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea ».

L'articolo seguente, il 2459, recita:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente ».

Quindi il Codice stesso ammette una cosa del genere, che la legge, cioè, imponga la variazione dello statuto della società.

JERVOLINO. È evidente che lo statuto deve adeguarsi alla legge!

LOMBARDI, *relatore*. Io ho ancora qualche dubbio, anche se mi rendo conto delle richieste. Non si potrebbe, in un ordine del giorno finale, invitare la società a modificare il proprio statuto così da portare a cinque g^{gi} attuali tre sindaci, dando la rappresentanza, per i due aggiunti, alle due amministrazioni locali?

GENCO. Ho già dichiarato di essere favorevole alla proposta del collega Samaritani: però devo dire che tutti i verbali di assemblea di qualsiasi società, grossa o piccola che sia, portano tre sindaci.

Non ho mai sentito di una società con cinque sindaci.

SAMARITANI. Ce ne sono molte!

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta del senatore Samaritani è per lo meno opinabile, come dimostra la discussione svoltasi. Non vi è nella sostanza da essere radicalmente contrari, ma vi sono dubbi dal punto di vista tecnico-giuridico. D'altra parte, l'emendamento proposto non è assolutamente necessario per raggiungere le finalità che il proponente vuole perseguire, in quanto la società, in sede di modifica dello statuto, che avverrà tra non molto, può risolvere questo problema, senza che noi rischiamo di creare attraverso una legge una situazione abnorme, con eventuali ripercussioni anche dal punto di vista costituzionale.

Sono quindi dello stesso parere del relatore, di lasciare impregiudicata la materia e di esprimere l'opinione della Commissione in un ordine del giorno.

SAMARITANI. Vorrei leggere il primo comma dell'articolo 2458 del Codice civile. In esso è detto: « Se lo Stato o enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ». Quindi questo articolo conferisce la stessa facoltà sia allo Stato che agli enti locali. Io non arrivo a capire l'eccezione che si vuole sollevare alle

nomine da parte della provincia e del comune.

GENCO. Si tratta di vedere se dal punto di vista giuridico operiamo correttamente o no.

SAMARITANI. Sulla questione del porto c'è un profondo contrasto nella società ravennate ed emiliana. Si deve comporre questo contrasto nei termini attuali prospettando una soluzione pubblicistica da realizzare in un futuro abbastanza ravvicinato. Noi non possiamo non fare qualcosa per attenuare almeno questa divisione! Una comunità civile, come quella ravennate, pone una sua istanza di modificazione strutturale di quanto è stato fin qui operato per il porto e la zona industriale. Un primo passo in questo senso può essere rappresentato dalla modifica che ho proposto, e non mi pare che vi sia il rischio di contravvenire ai criteri fissati dal Codice civile. Con essa diamo la possibilità agli enti locali di esercitare un controllo sulla società concessionaria, che ha sollevato, vi ripeto, molte preoccupazioni nella comunità ravennate, specialmente in riferimento ad atti speculativi, che potrebbero essere compiuti, e alla posizione che la società viene ad assumere nei confronti del comune di Ravenna.

PRESIDENTE. Senatore Samaritani, mi permetto di osservare che qui non stiamo discutendo sull'opportunità o meno di inserire questi elementi rappresentativi del comune e della provincia nel collegio sindacale; siamo di fronte ad una perplessità di natura strettamente giuridica; se possiamo cioè imporre con un articolo di legge la modifica di uno statuto. Questo è il punto. Siccome auspichiamo (e mi pare che concluderemo con un ordine del giorno in questo senso) la trasformazione di questa società da società per azioni in ente di diritto pubblico, con il che si risolverebbe anche questa questione, non sarebbe opportuno che ci limitassimo a chiedere questa trasformazione, senza rischiare di fare qualcosa che giuridicamente ci potreb-

be essere rimproverata, date le perplessità che vi sono da parte di molti?

GUANTI. Si è parlato di un ordine del giorno per invitare la società a modificare il suo statuto. A me personalmente sembra assurdo che in questa sede noi invitiamo la società a trasformare il proprio statuto. Noi siamo il potere legislativo, quindi, semmai, facciamo in modo che questa trasformazione avvenga a seguito di una norma di legge!

Sulla possibilità di questa soluzione non c'è alcun dubbio, perchè la cosa viene confermata da quanto dice a chiare lettere il Codice civile.

Io noto che tutti i settori sono d'accordo sulla trasformazione della società in ente pubblico. Vi sono soltanto alcuni dubbi, che dovrebbero essere superati con facilità!

FABRETTI. Ho già detto in precedenza che condivido il concetto espresso dal collega Samaritani.

Mi pare che, nella sostanza, opposizioni non ve ne siano. Le sole perplessità emerse derivano dal fatto che lo statuto prevede soltanto tre membri per il collegio sindacale, mentre con l'emendamento Samaritani si arriverebbe a cinque. Se questo per il relatore e per lo stesso rappresentante del Governo è motivo di preoccupazione, io proporrei un emendamento all'emendamento: invece di un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri, stabiliamo che nel collegio dei sindaci vi sia un solo membro ministeriale e che gli altri due siano nominati dal comune e dalla provincia.

Comunque io penso che possiamo in ogni caso fare una norma di legge. Ad essa la società adeguerà il suo statuto.

PRESIDENTE. Dovendo adottare un emendamento, sarei del parere di adottare quello del senatore Samaritani.

SAMARITANI. È giusto anche che siano rappresentati i tre Ministeri perchè lo Stato dà in conto capitale quattro miliardi e mezzo alla società.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 64^a SEDUTA (25 maggio 1966)

J E R V O L I N O . Chiaramente esprimo il parere che si possa approvare l'emendamento Samaritani. Non c'è dubbio che sul piano giuridico la cosa è regolare. Il Codice civile si esprime testualmente nel modo seguente: « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente ».

Vorrei però conoscere l'esatta formulazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dei lavori pubblici », le altre: « il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Samaritani.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 4 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del codice civile in quanto applicabili.

È presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

(È approvato).

Art. 5.

Le plusvalenze realizzate mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, devono essere integralmente impiegate in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.

(È approvato).

Do ora lettura di un ordine del giorno presentato dal relatore, senatore Lombardi.

« La 7^a Commissione del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1543, recante norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna, ravvisa l'opportunità che gli organi competenti dello Stato e della società concessionaria riesaminino la natura giuridica della società stessa ai fini della sua trasformazione in ente di diritto pubblico ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari